REGOLAMENTO (CEE) N. 342/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino, della categoria di prodotti n. 89 (codice 0890), originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto dellle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che per i fazzoletti da naso e da taschino della categoria di prodotti n. 89, il massimale è fissato a 300 900 pezzi ; che alla data dell'8 febbraio 1982 le importazioni della Comunità di fazzoletti da naso e da taschino, della categoria di prodotti n. 89, originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3602/81 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 19 febbraio 1982 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Malaysia :

Numero di codice	Categoria n.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1982	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0890	89	61.05 A	61.05-20	Fazzoletti da naso e da taschino : A. di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 ECU/kg netto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 90.